



COMUNE di SAN TEODORO

Provincia di Olbia-Tempio

Piazza E. Lussu 1 – 08020 SAN TEODORO - tel 0784-860999 fax 0784-865192

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15.09.2011

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FONTI NORMATIVE

Il presente regolamento disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali o dirigenziali diversi da atti necessitati espressamente previsti come tali e sanzionati da testi di legge nazionali o regionali, o espressione del potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni.

La parte procedurale prevista nel presente regolamento, si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare le sanzioni e a ricevere il ricorso il comune o uno dei suoi organi.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.

Le fonti del diritto sulle quali si basa il presente regolamento sono:

- a) l'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- b) la Legge 24 novembre 1981 n. 689, modifiche del sistema penale;
- c) il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare gli art. 3, 7 e 7/bis, (introdotto dalla legge n. 3/2003)

ART. 2

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI

Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di norme entrate in vigore prima della commissione della violazione.

Si applicano inoltre le disposizioni generali previste nel capo 1, sez.1 della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche, integrate dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 3

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali, delle ordinanze del sindaco e dei responsabili dei servizi, consiste nel pagamento di una somma da Euro 50,00, a euro 500,00 così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/ 2000 (articolo introdotto dall'articolo 16 della L. n. 3 del 2003);

Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, anche in misura diversa per le singole fattispecie, fermi restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti.

Qualora la sanzione edittale non sia stabilita nel singolo atto normativo, ovvero per tutti gli altri casi di regolamenti ed ordinanze già vigenti con sanzioni amministrative stabilite al di fuori dei limiti di cui sopra, queste devono essere applicate nei limiti sopra determinati.

Le spese di procedura, comprese quelle di notificazione degli atti, sono a carico dei responsabili delle violazioni.

ART. 4

SANZIONI AD ORDINANZE SINDACALI EMANATE AI SENSI DELL'ART. 54 IV COMMA DEL D.GLS 18 AGOSTO 2000, N. 267

Le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 IV comma del D.gls 18 agosto 2000, n. 267 sono sanzionate dalle vigenti norme penali.

ART. 5

AUTORITA' COMPETENTE

Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma terzo, all'art.17, comma quarto, all'art.18, commi primo e secondo, all'art.19, comma secondo e all'art.20 della legge 689/81, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza – ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per Autorità competente si intende il Responsabile del Settore Polizia Locale, fatto salvo quanto possa essere diversamente determinato dalla Giunta Comunale o dal Sindaco a mezzo degli atti di organizzazione che la legge attribuisce alle loro competenze.

ART.6

AGENTI ACCERTATORI

All'accertamento, contestazione e/o notificazione delle violazioni oggetto del presente regolamento provvedono:

- ❑ in via principale il personale della Polizia Locale;
- ❑ coloro che, specificatamente incaricati, sono deputati alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, limitatamente alle funzioni e alle materie cui sono specificatamente assegnati;
- ❑ gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 689/81 nonché gli altri organi espressamente autorizzati dalle leggi vigenti.

ART. 7
ATTI DI ACCERTAMENTO

Relativamente ai modi ed alle tecniche di accertamento di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 della legge 689/81.

ART. 8
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Le violazioni oggetto del presente regolamento sono accertate mediante verbale.

Il verbale di accertamento deve contenere:

- a) l'intestazione dell'ente;
- b) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- c) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- d) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
- e) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
- f) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
- g) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- h) l'eventuale sanzione accessoria;
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi;
- j) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni;
- k) i motivi della mancata contestazione immediata;
- l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata;
- m) le modalità di proposizione dell'eventuale ricorso e l'autorità cui il ricorso deve essere inoltrato;
- n) il numero di conto corrente postale o bancario del Comune di San Teodoro sul quale effettuare il versamento.

Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art.15 della legge 689/81.

Per la notificazione e la contestazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore e ai soggetti obbligati in solido, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della Legge 689/81.

ART. 9

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, per un importo pari alla terza parte del massimo, ovvero se più favorevole al contravventore, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, oltre alle eventuali spese di procedimento e notificazione.

Il pagamento delle sanzioni amministrative può essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale o bancario intestato al Comune di San Teodoro ed indicato sul verbale di accertamento, ovvero con gli altri eventuali mezzi che l'amministrazione comunale vorrà stabilire.

In ogni caso non è mai ammesso il pagamento direttamente nelle mani dell'agente accertatore.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione quando dalla commissione del fatto consegue anche l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria.

Con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, fatto salvo il caso di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, si estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso anche in presenza di scritti difensivi già presentati, i quali pertanto verranno archiviati dandone comunicazione alle parti interessate.

ART. 10

INTROITO DEI PROVENTI

I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune di San Teodoro.

ART. 11

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE E MISURE RIPRISTINATORIE

Le sanzioni amministrative accessorie sono:

- obbligo di ripristino dei luoghi;
- obbligo di rimozione di opere abusive;
- obbligo di sospendere una determinata attività.

Nell'ipotesi in cui le norme dei regolamenti o delle ordinanze comunali dispongano che ad una determinata sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria, questa si applica di diritto.

Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali e delle ordinanze comporti l'applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui sopra, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, intimando al trasgressore l'esecuzione ed assegnandogli un congruo termine per provvedere in relazione all'entità delle opere da eseguire.

Qualora il trasgressore o i soggetti obbligati in solido non provvedano all'esecuzione dei provvedimenti intimati, questi vengono eseguiti d'ufficio dal Comune ed i relativi oneri sono posti a carico del contravventore e degli obbligati in solido a mezzo dell'ordinanza – ingiunzione, qualora non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero tramite apposito decreto ingiuntivo.

ART. 12

OBBLIGO AL RAPPORTO

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni (Connessione obiettiva con un reato), qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio, il Comando o l'Ente da cui dipende il soggetto accertatore trasmette, celermente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, al Comune:

- a. l'originale o copia autenticata del processo verbale;
- b. la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
- c. le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati

ART. 13

RICORSI

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione e/o notificazione della violazione, il trasgressore e/o gli obbligati in solido, possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente dalla medesima autorità.

L'autorità competente, entro 120 giorni dalla data di proposizione del ricorso, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti, se ritiene fondato l'accertamento respinge il ricorso e determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e notifica del verbale e dell'ordinanza – ingiunzione all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione del verbale comunicandola integralmente ai soggetti interessati ed all'organo che ha redatto il rapporto.

ART. 14
ORDINANZA – INGIUNZIONE

Qualora non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso avverso il verbale di accertamento e contestazione, l’Autorità competente di cui all’art.5 entro 120 giorni dal ricevimento del rapporto previsto dall’art.12, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e notifica del verbale e dell’ordinanza – ingiunzione all’autore della violazione ed alle persone obbligate in solido.

Con l’ordinanza – ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

ART. 15
OPPOSIZIONE CONTRO L’ORDINANZA – INGIUNZIONE

Contro l’ordinanza – ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace competente entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, mediante deposito in cancelleria, al Tribunale Ordinario competente, quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente le disposizioni in materia di:

- urbanistica ed edilizia;
- tutela dell’ambiente, dell’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- di igiene degli alimenti e delle bevande;
- tributaria.

L’opposizione si propone altresì davanti al Tribunale Ordinario quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima.

ART. 16
RISCOSSIONE COATTIVA

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza – ingiunzione si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute in base a quanto previsto dall'art. 27 della Legge 689/81.

ART. 17
AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE SANZIONI.

La Giunta Comunale con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art.3.

Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore effettivo delle sanzioni la Giunta Comunale può altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento può avvenire al massimo ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale di variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel periodo di riferimento.

ART. 18
NORME FINALI

Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili le norme della Legge 24.11.1981 n. 689 e quelle degli artt. da 3 a 20 del D.P.R. 29.07.1982 n. 571, nonché quelle previste dalle Leggi Regionali per quanto concerne le violazioni alle leggi stesse.

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART.2	APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI
ART.3	DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE
ART.4	SANZIONI AD ORDINANZE SINDACALI EMANATE AI SENSI DELL'ART. 54 IV COMMA DEL D.GLS 18 AGOSTO 2000, N. 267
ART.5	AUTORITA' COMPETENTE
ART.6	AGENTI ACCERTATORI
ART.7	ATTI DI ACCERTAMENTO
ART.8	ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
ART.9	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
ART.10.....	INTROITO DEI PROVENTI
ART.11.....	SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE E MISURE RIPRISTINATORIE
ART.12.....	OBBLIGO AL RAPPORTO
ART.13.....	RICORSI
ART.14.....	ORDINANZA- INGIUNZIONE
ART.15.....	OPPOSIZIONE CONTRO L'ORDINANZA -INGIUNZIONE
ART.16.....	RISCOSSIONE COATTIVA
ART.17.....	AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE SANZIONI
ART.18.....	NORME FINALI